

PDEL-510-2023



DELIBERAZIONE

S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

OGGETTO: Ulteriori modifiche ed integrazioni al “Regolamento in materia di svolgimento di attività extraistituzionali da parte del personale dipendente e anagrafe delle prestazioni”.

Il Direttore del Struttura S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

- con deliberazione n. 50 del 28/01/2013 era stato adottato il “Regolamento in materia di svolgimento di attività extra-istituzionali da parte del personale dipendente e anagrafe delle prestazioni;
- con deliberazione n. 80 del 14/02/2013, in conformità all’intervento normativo di cui alla Legge 30/10/2013 n. 125, erano state apportate le relative modifiche al regolamento de quo;
- con deliberazioni n. 725 del 25/11/2014 e n. 131 del 15/03/2017 erano state effettuate ulteriori modifiche e aggiornamenti al regolamento de quo;
- con deliberazione n. 128 del 11/03/2020 erano state effettuate ulteriori modifiche e integrazioni al regolamento de quo;

Richiamata altresì la deliberazione n. 571 del 30/11/2022 con la quale veniva da ultimo ulteriormente aggiornato, con modifiche e integrazioni, il regolamento de quo;

Visto l’art. 3 quater del D.L. 21/09/2021 n. 127 come modificato dall’art. 13 del Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023 convertito con Legge 56 del 2023, con il quale è stata regolamentata la libera professione esercitabile dal comparto sanità;

Visto il Titolo V del D. Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 con il quale sono state definite le disposizioni in materia di lavoro sportivo;

Valutata la necessità di apportare ulteriori variazioni al regolamento sopra citato, al fine di allineare le norme in esso contenute con le richiamate disposizioni normative;

Ritenuto necessario, in particolare, conformemente alle finalità di cui sopra, adeguare la procedura prevista per le comunicazioni preventive e per le richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali;

Ritenuto, di conseguenza, di approvare le modifiche al Regolamento aziendale (con relativa nuova modulistica) in materia di svolgimento di attività extra-istituzionali da parte del personale dipendente e anagrafe delle prestazioni, come da atto allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominato “Allegato A”;

Dato atto che la presente proposta è predisposta nell’ambito della sfera di competenza della struttura proponente, ai sensi del vigente atto di autonomia aziendale;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.7.8.1990 n.241 e s.m.i., con l’apposizione della sottoscrizione sulla presente proposta, attesta la regolarità dell’istruttoria ed altresì la verifica operata dallo stesso di regolarità del procedimento e di conformità della procedura alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e/o contrattuali, nonché l’assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, per gli ambiti di competenza, ai sensi della normativa vigente e del vigente Codice di comportamento aziendale;

Precisato che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente proponente attesta l'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, per gli ambiti di competenza, ai sensi della normativa vigente e del vigente Codice di comportamento aziendale e che, a seguito di quanto sopra riportato, il procedimento amministrativo e la presente correlata proposta, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e/o contrattuali che disciplinano la fattispecie trattata.

Precisato altresì che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità attesta, per gli ambiti di competenza l'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento aziendale vigente e l'avvenuta verifica della regolarità contabile.

Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;

Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico;

P R O P O N E

1. di approvare le integrazioni del "Regolamento aziendale in materia di svolgimento di attività extra-istituzionale e anagrafe delle prestazioni", con relativa modulistica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato allegato A;

2. di dare atto che il regolamento de quo sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Azienda e che entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione;

3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del Bilancio aziendale;

4. di dare atto che l'originale della presente proposta, come deliberata e firmata digitalmente, costituita da un documento generato con mezzi informatici, è redatta in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservata negli archivi informatici della Asl3;

5. di dare atto che la presente proposta, come deliberata, è composta da n. 3 pagine e dall'allegato sub A di n. 30 pagine e così in totale da n. 33 pagine.

firmato digitalmente da
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 e s.m.i.

(Dott.ssa Greta Vecoli)

Firmato da greta vecoli
Il 03/11/2023 (12:54:27)

firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE

(Avv. Matteo Arnaldi)
o suo sostituto

Firmato da Matteo Arnaldi
Il 03/11/2023 (14:19:28)

firmato digitalmente e
visto per la verifica della regolarità contabile da
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano Grego)
o suo sostituto

Firmato da STEFANO GREGO
Il 07/11/2023 (11:32:18)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Regione Liguria;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente preposto alla materia;

PRESO ATTO delle sopra riportate attestazioni in merito alla legittimità, regolarità contabile e congruenza con le finalità istituzionali dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli, conformi, ai sensi dell'art. 3. comma 1 quinquies, D.Lgs 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i e dell'art.22 L.R. 7.12.2006 n.41 e s.m.i., del Direttore Amministrativo o suo sostituto, del Direttore Sanitario, o suo sostituto e, per l'ambito di competenza, del Direttore Socio Sanitario o suo sostituto.

DELIBERA

- Di prendere atto della proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati e, conseguentemente, per le motivazioni e secondo le modalità specificate nelle premesse, in particolare di approvare le integrazioni al "Regolamento aziendale in materia di svolgimento di attività extra-istituzionale e anagrafe delle prestazioni", con relativa modulistica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato allegato A.

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Carlo BOTTARO

Firmato da LUIGI CARLO BOTTARO
Il 09/11/2023 (14:58:35)

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO

o suo sostituto

Firmato da Rosa Placido
Il 09/11/2023 (14:44:37)

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Marta CALTABELLOTTA

o suo sostituto

Firmato da MARTA CALTABELLOTTA
Il 09/11/2023 (14:10:42)

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
Dr.ssa Isabella CEVASCO

Firmato da Isabella Cevasco
o suo sc Il 09/11/2023 (14:29:01)

In caso di firma da parte di uno o più sostituti, il nominativo indicato nello spazio firme deve intendersi automaticamente sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale, nel relativo ruolo.

Il presente atto viene inviato all'Albo Pretorio Informatico on-line dell'A.S.L. 3. A partire dalla data di pubblicazione l'atto acquisisce piena efficacia e piena conoscenza da parte dei terzi. Il provvedimento in oggetto resterà pubblicato per il tempo e con le modalità previste dalla vigente normativa (art. 124 Dlgs 18.8.2000 n.267, art. 32 L. 18.6.2009 n. 69, art. 8 D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 e ss.mm.ii.).

SIGLE

(percorso)

Allegato alla deliberazione n. _____ del 2023

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALI
DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI
(integrazioni)**

INDICE

Art. 1	Oggetto e normativa di riferimento.....	3
Art. 2	Attività incompatibili - Regime generale.....	4
Art. 3	Attività soggette a comunicazione preventiva - Regime generale	5
Art. 4	Attività soggette ad autorizzazione preventiva - Regime generale	7
Art. 4 bis	Svolgimento della libera professione degli Operatori delle Professioni Sanitarie soggetta ad autorizzazione preventiva;	7
Art. 5	Regime speciale per il personale del comparto con rapporto di lavoro a part-time non superiore al 50%	11
Art. 6	Attività, incarichi, compartecipazioni preclusi a tutti i dipendenti, inclusi quelli con rapporto di lavoro a part-time ridotto, ex art. 1, c.58 bis, L. 662/1996.....	12
Art. 7	Incompatibilità assoluta di rapporti con strutture sanitarie accreditate con il S.S.N.	13
Art. 8	Regime speciale per i dipendenti del Servizio Tecnico	14
Art. 9	Attività extra-istituzionale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria a rapporto esclusivo....	14
Art. 10	Attività extra-istituzionale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria a rapporto non esclusivo.....	16
Art. 11	Procedura prevista per le comunicazioni preventive e per le richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali	16
Art. 12	Obbligo di comunicazione ai fini dell'Anagrafe delle prestazioni.....	18
Art. 13	Regime sanzionatorio.....	18
Art. 14	Segnalazioni e controlli	20
Art. 15	Norma di rinvio ed entrata in vigore.....	21



Sistema Sanitario Regione Liguria

Art. 1

Oggetto e normativa di riferimento

Il presente atto definisce i criteri e disciplina le procedure per il conferimento o il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali – **per tali intendendosi solo le attività non ricomprese nei compiti e doveri di ufficio da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio, senza l’utilizzo di locali, risorse, strumenti o attrezzature dell’Azienda** - da parte del personale dipendente della ASL 3, in attuazione al disposto di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, ed in conformità alla disciplina dettata in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo di impieghi dalla seguente normativa:

- articoli 60 e ss. del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – ed in particolare i nn. 3/1997, 6/1997 e 10/1998, per quanto tuttora compatibili;
- D.P.C.M. 27 marzo 2000;
- articolo 2 D.M. 28 novembre 2000;
- articoli 90, 91 e 120 del D.Lgs. 163/2006; Atto di regolazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici dell’8 novembre 1999, n. 6; Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 25 febbraio 2009, n. 2;
- articolo 4, comma 6, del Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013;
- articolo 25, comma 6 e Articolo 29 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36;
- articolo 4, comma 5, del Codice di Comportamento Asl3 approvato con deliberazione n. 665 del 15/12/2021;
- 3 quater D.L 21 settembre 2021, come modificato dall’art. 13 del DL 30 marzo 2023;
- D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i. .

nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili al personale del Comparto e della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Si dà atto che le integrazioni apportate al presente Regolamento riguardano l’adeguamento aziendale alla normativa sulla libera professione esercitabile dagli Operatori delle professioni sanitarie (con esclusione dei Dirigenti delle professioni sanitarie) di cui all’art. 3 quater D.L. 21 settembre 2021, come modificato dall’art. 13 del DL 30 marzo 2023 che avrà valenza fino al 31/12/2025; nonché l’adeguamento di ASL3 alle disposizioni sul lavoro sportivo, di cui al D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. .

Si precisa inoltre che in merito agli aggiornamenti normativi di cui sopra, ed in particolare quelli relativi all’esercizio della libera professione degli Operatori delle professioni sanitarie, la Asl3, a fronte del carattere piuttosto generico e lacunoso della previsione legislativa, si è adeguata alle linee guida fornite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 12 luglio 2023.

Art. 2

Attività incompatibili - Regime generale

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 412/1991 e degli artt. 60 e ss. del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, **con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro** e, fatto salvo quanto previsto in materia di part-time con impegno orario non superiore al 50% del tempo pieno, nonché, per la Dirigenza medica e delle altre professionalità del ruolo sanitario, dalle relative disposizioni speciali, costituiscono ipotesi di incompatibilità oggettiva ed assoluta:

- a) l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con altre Pubbliche Amministrazioni;
- b) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati;
- c) l'instaurazione di rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale;
- d) l'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali e di quelle agricole in qualità di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;
- e) l'assunzione di cariche in società, aziende o enti costituiti a scopo di lucro, tranne che si tratti di cariche per le quali la nomina è riservata all'ASL o ad altri enti pubblici, ovvero di cariche in società cooperative o a totale o prevalente partecipazione pubblica¹, fatte salve, in ogni caso, le preclusioni derivanti dall'esistenza in concreto di situazioni di conflitto di interesse o di interferenza/pregiudizio per l'attività di servizio prestata presso l'ASL.

L'esercizio di attività extra-istituzionali, anche nelle ipotesi in cui sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione, è vietato nel periodo in cui il dipendente sia assente per malattia o infortunio, gravidanza a rischio o astensione obbligatoria per maternità.

L'esercizio di attività extra-istituzionale non è, inoltre, compatibile con la contestuale fruizione di permessi retribuiti o di benefici/istituti che comportino una riduzione dell'orario di lavoro presso l'ASL (p. es. 150 ore per motivi di studio, orario ridotto per allattamento, permessi retribuiti ex lege 104/1992 e D.Lgs. 151/2001). L'esercizio di attività extra-istituzionale è, altresì, incompatibile con la contestuale fruizione di congedi o aspettative, anche non retribuiti, concessi per motivi diversi dallo svolgimento dell'attività medesima.

Fatti salvi i regimi speciali previsti da fonti normative settoriali, le attività extraistituzionali sono da considerarsi incompatibili quando:

1. oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità;

L'esercizio di attività extra-istituzionale è altresì incompatibile allorquando, in relazione alla natura e modalità di svolgimento e/o al tipo di attività svolta dal soggetto conferente, è

¹ Art. 62 D.P.R. 3/1957: "Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa".

suscettibile di determinare una situazione di conflitto di interesse con l'Azienda o risulti comunque incompatibile con la posizione di lavoro ricoperta dal dipendente all'interno della struttura e potenzialmente tale da pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa o da arrecare pregiudizio o nocimento allo svolgimento dei compiti istituzionali.

L'esercizio di attività extra-istituzionale è incompatibile, qualora l'incarico sia retribuito, nel caso in cui il dipendente abbia partecipato negli ultimi 24 mesi a commissioni di gara o alla predisposizione del capitolato disciplinante lo svolgimento di gare o altre procedure per la fornitura di beni e/o servizi aggiudicate al committente o allo/agli sponsor.

L'esercizio di attività extra-istituzionale non può prevedere alcuna forma di retribuzione qualora svolto su incarico di (o nell'ambito di eventi sponsorizzati da) soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti alla struttura di appartenenza; può tuttavia essere espletato a titolo gratuito, nel caso in cui l'attività sia valutata di rilevante interesse per l'Azienda, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Codice di Comportamento Asl 3.

L'esercizio di attività extra-istituzionale è inoltre assoggettato ai seguenti limiti:

- 1) il dipendente autorizzato a svolgere attività extra-istituzionale si impegna a recuperare le ore non lavorate entro i 30 giorni successivi allo svolgimento dell'attività;
- 2) non possono essere espletati nel corso dell'anno solare incarichi extra-istituzionali, **in regime di autorizzazione**, per importi complessivi superiori ad 1/3 del compenso annuo lordo percepito (sono esclusi nel computo del compenso annuo lordo i trattamenti aventi carattere accessorio e l'attività libero professionale, anche intramuraria) dal dipendente, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, così come risultante agli atti dell'Ente dall'ultima CU rilasciata; le ore da dedicare a tali attività non ricomprese in quelle d'ufficio non devono superare il 20% dell'ammontare annuo del normale orario di lavoro.

Restano ferme le vigenti disposizioni che regolano lo svolgimento di attività inerenti cariche politiche e sindacali, nonché lo svolgimento dell'attività libero-professionale da parte della dirigenza medica e delle altre professionalità del ruolo sanitario.

Art. 3

Attività soggette a comunicazione preventiva - Regime generale

Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse e l'obbligo della preventiva comunicazione, non sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

- a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

- b) utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione **in qualità di relatore o moderatore** ad eventi E.C.M., convegni e seminari², salvo che questi non abbiano ad oggetto la sponsorizzazione e pubblicizzazione di prodotti rientranti in ambito sanitario, socio-sanitario, farmaceutico e veterinario;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa non retribuita, di comando o fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica³, salvo quanto sancito dall'Art. 6, lettere b) e c);
- h) partecipazione a commissioni di concorso presso altre Aziende Sanitarie⁴;
- i) attività svolte a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, nonché le attività gratuite che siano espressione di diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero, purché non interferiscano con le esigenze del servizio e non configurino situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità⁵;
- j) attività svolta a titolo gratuito nell'ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche⁶;
- k) partecipazione in società a titolo di semplice socio o di socio accomandante, senza assunzione di cariche⁷, salvo che si tratti di società fornitrici o concorrenti dell'ASL;
- l) incarichi di perito o consulente tecnico d'ufficio (CTU) conferiti dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 221 c.p.p. e degli artt. 61 ss. e 191 c.p.c., di custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale conferito ai sensi dell'art. 259 c.p.p. ed altri incarichi di ausiliario dell'autorità giudiziaria, allorché il loro espletamento sia obbligatorio per legge⁸ (es. custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro penale);

² Per l'individuazione dei confini tra queste tipologie di attività e quelle didattiche e di docenza in senso lato, che sono soggette ad autorizzazione si rimanda alla Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 10/98.

³ Lettera introdotta nell'art. 53, comma 6, D.Lgs. 165/2001, dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, e, successivamente, così modificata dall'art.2, comma 13-quinquies, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

⁴ L'autorizzazione, nel caso di specie, è incompatibile col carattere obbligatorio dell'incarico che discende in particolare dalla previsione dell'art. 9, comma 11, della legge 207/1985, ai sensi della quale *"I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi (indetti per l'assunzione del personale del S.S.N.), chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame"*.

⁵ Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/97.

⁶ Art. 90, comma 23, legge 289/2002 – Art. 25, comma 6 e Art. 29 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i .

⁷ Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 6/97.

⁸ L'art. 366 c.p. contempla il reato di *"Rifiuto di uffici legalmente dovuti"* che sanziona penalmente *"Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio"*.

m) ogni altra attività o incarico per i quali l'autorizzazione è esclusa da specifiche disposizioni normative.

L'esercizio di attività extra-istituzionale non può prevedere alcuna forma di retribuzione qualora svolto su incarico di (o nell'ambito di eventi sponsorizzati da) soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti alla struttura di appartenenza; può tuttavia essere espletato a titolo gratuito, nel caso in cui l'attività sia valutata di rilevante interesse per l'Azienda, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Codice di Comportamento Asl 3).

Le attività oggetto di comunicazione devono essere svolte, in ogni caso, al di fuori dell'orario di servizio, senza l'utilizzo di locali, risorse, strumenti o attrezzature aziendali e, comunque, senza che il loro svolgimento comporti pregiudizio per l'attività prestata a favore dell'Azienda.

Art. 4

Attività soggette ad autorizzazione preventiva - Regime generale

I dipendenti di ogni qualifica e profilo possono essere autorizzati a svolgere, a favore di soggetti pubblici e privati, incarichi retribuiti non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, a condizione che abbiano carattere di **temporaneità, saltuarietà ed occasionalità** tale da escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, salvo quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs n. 36/2021 e s.m.i. e che non sussistano cause di incompatibilità di diritto e/o di fatto.

Sono autorizzabili, salvo che ricorrano in concreto situazioni di incompatibilità, le seguenti tipologie di attività extra-istituzionali:

- a) partecipazione a commissioni di concorso o ad altre commissioni presso Enti e Ministeri non facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale⁹, commissioni diverse da quelle di cui all'Art. 3, lettera h) presso Enti o Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, partecipazione a Comitati Scientifici;

Il perito nominato dal Giudice Penale ha l'obbligo di prestare il suo ufficio anche quando non risulta iscritto negli appositi Albi ex art. 67 e ss. Disp. Att. cpp, mentre il CTU nominato dal Giudice Civile, ai sensi dell'art. 63 c.p.c., ha l'obbligo di prestare il suo ufficio solo quando risulta iscritto nell'Albo dei consulenti tecnici di cui agli artt. 13 e ss. Disp. Att. cpc.

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 3/1957 "L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del Capo ufficio da lui delegato".

⁹ Cfr CCNL 08.06.2000, art. 60. lett. c), che prevede la previa autorizzazione dell'Azienda per "partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad esempio, Commissione Medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 278/98 ed alle Commissioni Invalidi Civili costituite c/o le Aziende Sanitarie di cui alla legge 295/90 ecc..)".

- b) partecipazione a società agricole a conduzione familiare, purché il relativo impegno sia modesto, non abituale e continuato durante l'anno¹⁰;
- c) iscrizione agli Albi dei Consulenti Tecnici e dei Periti presso il Tribunale ex artt. 13 ss. disp. att. c.p.c. e 67 ss. disp. att. c.p.p.;
- d) attività di amministratore di condominio, se l'impegno riguarda la cura dei propri interessi¹¹;
- e) assunzione di cariche sociali in associazioni di volontariato, società cooperative ad esclusivo scopo mutualistico¹², con esclusione di quelle che svolgono attività della medesima natura di quella prestata presso l'Azienda¹³ o che abbiano rapporti economici con quest'ultima;
- f) attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute dal Dirigente medico o delle altre professionalità del ruolo sanitario, a favore di associazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni¹⁴;
- g) iscrizione all'Albo dei Mediatori nonché ogni successivo e conseguente incarico di mediazione conferito ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 28/2010;
- h) partecipazione ad "Expert Meeting" o "Advisory Board"¹⁵, salvo che questi non abbiano ad oggetto la sponsorizzazione e pubblicizzazione di prodotti rientranti in ambito sanitario, socio-sanitario, farmaceutico e veterinario;
- i) partecipazione **in qualità di responsabile scientifico, componente del comitato scientifico, tutor o coordinatore** ad eventi E.C.M., convegni e seminari, salvo che questi non abbiano ad oggetto la sponsorizzazione e pubblicizzazione di prodotti rientranti in ambito sanitario, socio-sanitario, farmaceutico e veterinario;
- j) ogni altra attività non rientrante fra quelle soggette alla sola comunicazione preventiva ai sensi del precedente Art. 3, che presenti le caratteristiche riportate al primo capoverso del presente articolo;
- k) attività svolta con compenso nell'ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche sulla base dei parametri che saranno definiti con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca.¹⁶

¹⁰ Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 6/97.

¹¹ Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 6/97.

¹² Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 6/97.

¹³ Consiglio di Stato, sez. V, sent. 03.05.1995, n. 681: "L'attività svolta dal dipendente U.S.L. presso una società cooperativa senza fini di lucro ma della stessa natura di quella prestata presso l'ente di appartenenza è incompatibile con la sua posizione di pubblico dipendente ospedaliero ed è, pertanto, legittimo, ai sensi dell'art. 63 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, il relativo provvedimento di decadenza dall'impiego".

¹⁴ CCNL 8 giugno 2000, art. 60 (Attività non rientranti nella libera professione intramuraria), comma 1, lett g).

¹⁵ Incontri consistenti in interazioni scientifiche tra classe medica e divisioni mediche delle aziende farmaceutiche, ai quali non può presenziare personale *non medico* delle predette aziende, nel corso dei quali vengono analizzate pubblicazioni scientifiche al fine di editare documenti di "consensus" da presentare alla comunità medica.

¹⁶ Art.25 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 s.m.i. .

L'esercizio di attività extra-istituzionale non può prevedere alcuna forma di retribuzione qualora svolto su incarico di (o nell'ambito di eventi sponsorizzati da) soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti alla struttura di appartenenza; può tuttavia essere espletato a titolo gratuito, nel caso in cui l'attività sia valutata di rilevante interesse per l'Azienda, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Codice di Comportamento Asl 3).

Le attività soggette ad autorizzazione devono essere svolte, in ogni caso, al di fuori dell'orario di servizio, senza l'utilizzo di locali, risorse, strumenti o attrezzature aziendali e, comunque, senza che il loro svolgimento comporti pregiudizio per l'attività prestata a favore dell'Azienda.

Art. 4 bis

Svolgimento della libera professione degli Operatori delle Professioni Sanitarie soggetta ad autorizzazione preventiva

Gli Operatori delle Professioni Sanitarie, ai sensi dell'art. 3 quater del D.L. del 21/09/2021 n. 127 e s.m.i sono previamente autorizzati a svolgere la libera professione sulla base delle seguenti disposizioni:

- il primo comma dell'art. 3 quater del D.L. 21/09/2021 n. 127 prevede che *“fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- il comma 2 prevede che *“ in ogni caso, tali incarichi, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15- quater e 15 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica”*.

Le attività consentite sono esclusivamente quelle riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio e la relativa iscrizione all'Ordine Professionale. Quindi per gli incarichi che abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra, continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria dell'incompatibilità.

Costituisce potenziale causa di conflitto di interessi lo svolgimento di incarichi presso soggetti accreditati, in ambito sanitario e socio sanitario, con i quale l'azienda ente di appartenenza del

professionista abbia stipulato accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies D. Lgs 502/1992 e s.m.i. ; in ogni caso deve presumersi il conflitto di interessi, con conseguente impossibilità di rilascio dell'autorizzazione, nell'ipotesi in cui l'attività sia svolta in strutture private che, al di fuori dei predetti accordi contrattuali hanno in essere contratti per la fornitura di beni e servizi all'Azienda o all'Ente di appartenenza da cui il professionista dipende.

La libera professione da parte del suddetto personale è esercitabile secondo i seguenti criteri:

- a) L'attività dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio e non comporterà alcuna interferenza con l'attività lavorativa;
- b) L'attività, inoltre, non potrà essere espletata durante periodi di assenza/ sospensione dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, qualsiasi tipo di aspettativa, permesso retribuito e ferie (almeno con riferimento al periodo annuale minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del D.Lgs. 66/2003);
- c) l'interessato dovrà indicare dettagliatamente il luogo e il periodo nel quale svolgerà l'attività, premurandosi di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e della struttura di appartenenza, nonché la programmazione e l'effettuazione dei turni di lavoro e di pronta disponibilità;
- d) il personale suindicato deve garantire la propria disponibilità all'effettuazione delle prestazioni aggiuntive, o comunque eccedenti a quelle ordinarie, richieste dall'Azienda e finalizzate allo smaltimento delle liste d'attesa aziendali, dunque, non riferibili esclusivamente all'unità operativa di appartenenza, consapevole che la loro mancata effettuazione, senza una valida giustificazione, comporterà la revoca dell'autorizzazione, anche su indicazione del direttore della S.C. competente;
- e) l'impegno orario per lo svolgimento di tale attività, unitamente a quello svolto in attività istituzionale presso la Asl3, non può eccedere il limite stabilito dal D.Lgs n. 66/2003 ovvero la durata settimanale dell'orario di lavoro non potrà superare le 48 ore comprese le ore di straordinario (intesa quale media in un periodo di quattro mesi) e deve consentire il periodo di riposo consecutivo giornaliero minimo di 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche;
- f) l'attività non dovrà presentare profili di conflitto di interessi in relazione al ruolo/ funzione ricoperti e alla struttura di appartenenza;
- g) l'attività non deve implicare lo svolgimento di prestazioni per le quali al dipendente siano state riconosciute prescrizioni o limitazioni dal medico competente dell' Asl 3;
- h) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2105 c.c., qualora l'attività di libera professione venga svolta per strutture pubbliche, private, accreditate e/o ai singoli utenti, permane comunque l'obbligo di fedeltà in capo al libero professionista.

Non si ritiene poi rilasciabile l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in argomento nei confronti dei dipendenti che, in relazione alle proprie esigenze personali o familiari, risultino essere titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con l'azienda o ente.

Resta comunque fermo, quanto previsto dall'articolo 1, comma 56 e segg. della L. 662/1996 relativamente al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Nel caso in cui l'attività autorizzata consegua al conferimento di incarichi da parte di soggetti pubblici o privati si applicano gli specifici adempimenti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e, in particolare, la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi.

La richiesta deve essere presentata non meno di 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, esclusivamente utilizzando il modulo allegato D, compilato in ogni sua parte, nel quale il dipendente attesterà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000 e s.m.i. quanto richiesto, compreso il rispetto dei principi del Codice di comportamento aziendale.

La presentazione della richiesta con un modulo differente o incompleto in qualsiasi sua parte, sarà considerata inammissibile. E'obbligatorio, inoltre, allegare la lettera di incarico dell'Ente (qualora l'attività sia presso terzi).

Una volta autorizzato, il dipendente si impegna a comunicare entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi, eventuali variazioni del proprio status giuridico tali da modificare la propria situazione con riferimento alle ipotesi di conflitto di interessi di cui sopra, nonché qualsiasi altra variazione inerente allo svolgimento della libera professione.

Il dipendente autorizzato, inoltre, si impegna a produrre, con cadenza trimestrale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'47 del D.p.r. 445/2000 e s.m.i., comprovante il rispetto dell'impegno assunto in materia di orario di lavoro disposta dal D. Lgs 66/2003 e dal CCNL e riguardante, in particolare, la durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro.

Art. 5

Regime speciale per il personale del comparto con rapporto di lavoro a part-time non superiore al 50%

I dipendenti del comparto con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno (c.d. part-time ridotto) possono svolgere, anche mediante iscrizione in albi professionali, un'ulteriore attività di lavoro subordinato o autonomo con esclusione:

- delle attività di lavoro subordinato presso un'altra amministrazione pubblica;
- delle attività di lavoro autonomo o subordinato il cui esercizio comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta presso l'Azienda ovvero, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, arrechi pregiudizio alla funzionalità dell'Azienda stessa¹⁷;

¹⁷ Art. 1, comma 58, legge 662/96.

- degli incarichi professionali che presuppongono l'iscrizione all'Albo degli Avvocati¹⁸;
- degli incarichi professionali da espletarsi in favore di un'amministrazione pubblica.

Il dipendente, nella richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ridotto, è tenuto a comunicare il tipo di attività che intende svolgere al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute valutazioni circa l'insussistenza in concreto di situazione di conflitto di interesse o di interferenza con le attività istituzionali¹⁹.

Il dipendente a part-time ridotto è inoltre tenuto a comunicare all'Azienda, con un preavviso di 15 giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

Art. 6

Attività, incarichi, compartecipazioni preclusi a tutti i dipendenti, inclusi quelli con rapporto di lavoro a part-time ridotto, ex art. 1, c.58 bis, L. 662/1996

A tutti i dipendenti, inclusi quelli a part-time ridotto, in ragione della loro incompatibilità e/o interferenza con i compiti istituzionali dell'Azienda, sono preclusi:

- a) l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni, anche occasionali, in favore di soggetti nei confronti dei quali il Dipartimento o la Struttura di appartenenza del dipendente svolgano funzioni di vigilanza, controllo e di accertamento/contestazione di illeciti, anche in qualità di UPG, o di applicazione delle relative sanzioni;
- b) l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni, anche occasionali, in favore di soggetti con i quali l'Azienda intrattiene rapporti contrattuali in materia di appalti di lavori o di fornitura di beni e servizi o, comunque, inclusi nell'elenco dei propri fornitori, eccettuate le attività di formazione, in relazione alle quali le valutazioni circa la sussistenza o meno di eventuali profili di incompatibilità verranno effettuate con riferimento al singolo caso concreto;
- c) fatta salva la disciplina speciale prevista per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, l'esercizio di attività libero-professionale sanitaria nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Azienda e l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o lo svolgimento di

¹⁸ La legge 25.11.2003, n. 339, art. 1, ha ripristinato per i dipendenti pubblici a part-time ridotto il divieto di iscrizione nell'albo degli avvocati previsto dal regio decreto-legge 27.11.1933, n. 1578. Pertanto, ai dipendenti pubblici è consentita soltanto l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici previsto dall'art. 3, comma 4, cit. RDL, che consente l'esercizio dell'attività professionale unicamente in favore dell'ente di appartenenza.

¹⁹ Per le modalità concrete di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale finalizzata all'avvio di altra attività lavorativa si veda l'apposito Regolamento Aziendale per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla deliberazione n. 545 del 6/11/2019.

prestazioni professionali in favore di soggetti che svolgono la propria attività in ambito sanitario, socio-sanitario, farmaceutico, veterinario, eccettuate

- 1) le attività di formazione;
 - 2) le ipotesi di cui all'Art. 3, lettera c) e all'Art. 4, lettere h) e i) del presente Regolamento, in relazione alle quali le valutazioni circa la sussistenza o meno di eventuali profili di incompatibilità verranno effettuate con riferimento al singolo caso concreto;
- d) lo svolgimento di attività imprenditoriali, in forma individuale o collettiva, sottoposte a vigilanza del Servizio/Dipartimento di appartenenza;
- e) la titolarità o compartecipazione in imprese, individuali o collettive, o l'assunzione di cariche in Società, Aziende o Enti che operano nel settore sanitario, socio-sanitario, farmaceutico o veterinario o che sono inseriti nell'albo dei fornitori dell'Azienda o con i quali l'Azienda intrattiene comunque rapporti economico-contrattuali, salvo si tratti di rapporti a carattere marginale ed occasionale o che si tratti di partecipazioni azionarie riconnesse ad operazioni di natura finanziaria;
- f) lo svolgimento di attività per le quali siano previsti turni notturni e/o festivi o un orario settimanale che, sommato a quello svolto presso l'ASL, superi i limiti stabiliti dalla legge e/o non consenta di rispettare i riposi giornalieri o settimanali previsti dalla medesima²⁰.

Art. 7

Incompatibilità assoluta di rapporti con strutture sanitarie accreditate con il S.S.N.

Sono assolutamente incompatibili tutte le attività, comunque denominate, anche di natura libero professionale, e gli incarichi anche onorari e/o gratuiti svolti dal personale dipendente o assimilato a favore di strutture sanitarie convenzionate e/o accreditate con il sistema sanitario nazionale e/o a favore di strutture sanitarie o socio-sanitarie o assistenziali accreditate con le pubbliche amministrazioni erogatrici di servizi sanitari e/o sociali e/o assistenziali, anche parzialmente, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di attività libero professionali degli operatori delle professioni sanitarie (linee guida di cui al documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 12 luglio 2023).

Il divieto riguarda altresì, ed in particolare, le attività professionali e gli incarichi anche di natura societaria e/o di gestione, ancorché di natura occasionale e saltuaria, svolti dal personale medico, veterinario e sanitario sia con rapporto di lavoro non esclusivo sia con rapporto di lavoro esclusivo a favore di strutture sanitarie o sociali pubbliche diverse da quelle di appartenenza,

²⁰ La disciplina generale in materia di orario di lavoro è attualmente dettata dal D.Lgs. 66/2003 di attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE.

Ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8/2005 dello 03/03/2005, nell'ipotesi in cui il dipendente sia titolare di più rapporti di lavoro compatibili, ha l'onere di comunicare al datore di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto delle norme sul riposo giornaliero e fornire ogni altra informazione utile in tal senso.

salvo che siano svolte a nome e per conto dell'Azienda in forza di contratto – convenzione, nelle forme previste dalle norme di settore.

Art. 8

Regime speciale per i dipendenti del Servizio Tecnico

Fatte salve le preclusioni previste per la generalità dei dipendenti ai sensi delle precedenti disposizioni, lo svolgimento di incarichi e l'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei dipendenti del Servizio Tecnico sono soggetti alle ulteriori limitazioni poste dagli artt. 90, 91 e 120 del D.Lgs. 163/2006 (ex artt. 17 e 18 L. n. 109/1994), secondo l'interpretazione risultante dall'Atto di Regolazione n. 6/1999 dell'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici e dalla Determinazione n. 2/2009 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

In virtù di tali previsioni:

- lo svolgimento di incarichi interni di collaudo, progettazione e direzione di lavori conferiti dall'Azienda ai propri dipendenti costituisce attività d'istituto, svolta "*ratione officii*" e, conseguentemente, sottratta alla disciplina delle attività extra-istituzionali;
- per i dipendenti a tempo pieno o a part-time superiore al 50% vale, senza possibilità di deroghe, il divieto di assegnazione di incarichi di progettazione e di direzione di lavori esterni da svolgersi in favore di soggetti privati o di altre pubbliche amministrazioni;²¹
- ai dipendenti a part-time ridotto tali incarichi possono essere conferiti da altre amministrazioni pubbliche solo a seguito di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica previste dal Codice dei Contratti Pubblici e a condizione che si tratti di incarichi da espletare al di fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza;²²
- gli incarichi di collaudo costituiscono esercizio di compiti d'istituto, anche nell'ipotesi in cui vengano conferiti da un'altra amministrazione aggiudicatrice, risolvendosi la relativa prestazione in una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego e, in conformità a quanto previsto dalla Determinazione n. 2/2009 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dovranno svolgersi ed essere retribuiti sulla base di apposite intese tra l'amministrazione di appartenenza e quella richiedente la prestazione.

Art. 9

Attività extra-istituzionale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria a rapporto esclusivo

Al personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo è consentito lo svolgimento di attività libero professionale secondo la disciplina e nel

²¹ In tal senso, testualmente l'Atto di Regolazione 6/1999 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

²² In tal senso, l'Atto di Regolazione 6/1999 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

rispetto dei limiti²³ stabiliti dalla normativa e dal regolamento aziendale in materia di libera professione intramuraria e per tale attività non è soggetto alla disposizione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Rientra nella disciplina della libera professione intramuraria tutta l'attività sanitaria resa a titolo non gratuito; per attività sanitaria si intende l'attività di diagnosi, cura, riabilitazione, di carattere certificativo e comunque tutta l'attività correlata ai compiti d'istituto propri delle singole professionalità.

Ai sensi dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 13 del D.P.C.M. 27 marzo 2000, l'esercizio di attività extraistituzionali da parte dei dirigenti del ruolo sanitario è consentito, nel rispetto della disciplina dettata dal presente regolamento e dalla normativa in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, limitatamente alle attività non sanitarie e all'attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione della totale gratuità delle prestazioni. Ai sensi della medesima normativa, non è consentito l'esercizio dell'attività libero professionale sanitaria, ancorché resa a titolo gratuito, in favore di altre strutture sanitarie pubbliche o di quelle private convenzionate o accreditate col S.S.N.

Le attività non rientranti nel regime della libera professione intramuraria sono assoggettate integralmente alla disciplina prevista dal presente regolamento, anche per quanto concerne l'obbligo della preventiva autorizzazione o comunicazione²⁴.

²³ Limiti specifici all'esercizio dell'attività libero professionale sono previsti: dalla L.R. n. 4/1997 nei confronti dei medici veterinari dipendenti dal S.S.N.; dal D.P.C.M. 27 marzo 2000 nei confronti dei dirigenti sanitari del Dipartimento di prevenzione; dalla D.G.R. 28.07.2008, n. 8-9278, nei confronti dei dirigenti del ruolo sanitario del Dipartimento di Prevenzione e che comunque esercitano attività di vigilanza per conto dell'ASL.

²⁴ Ai sensi dell'art. 60 CCNL Dirigenza Medico-Veterinaria e Sanitaria dell'8 giugno 2000, "Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente contratto, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990, etc.);
- d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) partecipazione ai comitati scientifici;
- f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 72 della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'azienda ai sensi dell'articolo 58, comma 7, del D.Lgs. 29/1993, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali."

Art. 10

Attività extra-istituzionale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria a rapporto non esclusivo

Il personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria con rapporto di lavoro non esclusivo può svolgere attività libero-professionale nei limiti consentiti dalla normativa nazionale, regionale e negoziale in materia.

Per quanto concerne gli incarichi extra-istituzionali che non costituiscono esercizio di attività libero-professionale, trova applicazione la disciplina dettata dal presente regolamento, anche per quanto concerne l'obbligo della preventiva autorizzazione o comunicazione.

Art. 11

Procedura prevista per le comunicazioni preventive e per le richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali

- Le comunicazioni preventive e le richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionale devono essere inviate all'Ufficio Protocollo, previa acquisizione di parere favorevole da parte del responsabile della struttura di appartenenza, a cura del dipendente interessato, mediante compilazione e trasmissione della modulistica reperibile sul sito istituzionale aziendale nonché sulla rete intranet aziendale (vedi fac-simile agli Allegati A, B e D).

Il parere favorevole del responsabile della struttura di appartenenza è reso in relazione alla compatibilità dell'attività extra-istituzionale con le esigenze organizzative dell'Azienda, anche tenendo conto dell'osservanza dell'orario di lavoro, degli obblighi di pronta disponibilità e di turnazione di lavoro predefinita, e di eventuali ulteriori incarichi extra-istituzionali in corso o programmati.

In alternativa la procedura relativa ad attività extra-istituzionali può essere attivata con specifica richiesta direttamente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico; anche in questo caso, peraltro, il dipendente è tenuto a compilare e trasmettere la modulistica di cui sopra.

- La documentazione richiesta deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico e comunque in tempo utile per l'istruttoria.
Non è possibile alcun tipo di sanatoria successiva all'avvio dell'attività oggetto dell'incarico.
- Le comunicazioni preventive e le richieste di autorizzazione devono essere compilate integralmente; in particolare devono riportare:
 - i dati anagrafici (con indicazione del codice fiscale, numero di matricola, qualifica e struttura di appartenenza - del dipendente che intende svolgere l'incarico);
 - la natura e la descrizione dell'incarico, il luogo dello svolgimento dello stesso, il periodo e l'impegno previsto in giorni od ore, l'importo, quantomeno presunto, del compenso;
 - i dati relativi al soggetto/ente/azienda - specificando se pubblico o privato - che conferisce l'incarico e/o eroga il compenso, con il relativo codice fiscale/partita IVA;

- la firma del richiedente;
 - il timbro e la firma del responsabile della struttura di appartenenza;
 - Le comunicazioni preventive e le richieste di autorizzazione devono essere **sempre** accompagnate da una lettera di conferimento incarico del committente, nello specifico, in caso di autorizzazione di attività sportive di cui all'art. 25 del D. Lgs n. 36/2021 e s.m.i. è necessario trasmettere anche la bozza del contratto di collaborazione;
 - Per quanto riguarda le attività citate all'Art. 3 lettera c), all'Art. 4 lettere h) e i) del presente regolamento, e in ogni caso su richiesta della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, devono essere **anche** accompagnate dal modulo di autocertificazione di cui all'Allegato C, compilato in ogni sua parte e firmato dal richiedente.
 - La S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, constatata la correttezza formale della documentazione ricevuta ed effettuate le opportune verifiche volte ad escludere le cause di incompatibilità, concederà il nulla osta o l'autorizzazione nel più breve tempo possibile in relazione alle esigenze istruttorie e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.
- N.B.** In riferimento alle dichiarazioni rese dal richiedente tramite l'utilizzo del modulo di autocertificazione di cui all'Allegato C, nonché quelle rilasciate tramite l'utilizzo del modulo D, la S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane si limiterà a prenderne atto, essendo quanto dichiarato di esclusiva responsabilità del richiedente stesso.
- Le verifiche su tali dichiarazioni saranno, così come dettagliato all'Art. 14, di competenza del Servizio Ispettivo e del Comitato tecnico-scientifico regionale (nelle more della sua istituzione, il compito sarà assolto da un Comitato tecnico-scientifico aziendale, che verrà individuato e regolamentato con successivo provvedimento deliberativo entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento).
- Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, la concessione del nulla osta o dell'autorizzazione è subordinata all'intesa fra le due amministrazioni. In tal caso, il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
 - I termini di cui ai precedenti commi si intendono interrotti:
 - nel caso in cui l'amministrazione richieda chiarimenti o integrazioni al soggetto conferente l'incarico o al dipendente; in tal caso i termini riprendono a decorrere dalla data in cui le integrazioni o i chiarimenti pervengono all'Ente;
 - nel caso in cui la comunicazione preventiva o richiesta di autorizzazione non sia completa di tutti gli elementi sopraindicati, anche a prescindere dalla espressa richiesta di integrazione da parte dell'Ente; in tal caso i termini riprendono a decorrere dal momento in cui pervenga all'Ente la comunicazione preventiva o la richiesta completa di tutti gli elementi.
 - Decorso il termine per provvedere, il nulla osta o l'autorizzazione, se riguardanti incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche, si intendono accordati; in ogni altro caso, si

intendono negati, ad eccezione delle attività di cui all'art. 25 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2021 e s.m.i. .

- La tacita autorizzazione per decorrenza dei termini non può in alcun caso riguardare le comunicazioni e le richieste di autorizzazione relative ad attività, incarichi, compartecipazioni previsti nei precedenti Art. 2 (Attività incompatibili – Regime generale), Art. 6 (Attività, incarichi, compartecipazioni preclusi a tutti i dipendenti) e Art. 7 (Incompatibilità assoluta di rapporti con strutture sanitarie accreditate con il S.S.N.).

Art. 12

Obbligo di comunicazione ai fini dell'Anagrafe delle prestazioni

I soggetti pubblici e privati che hanno conferito ai dipendenti dell'ASL 3 incarichi retribuiti soggetti ad autorizzazione preventiva, di cui all'Art. 4, e 4 bis entro 15 giorni dall'erogazione del compenso al dipendente, hanno l'obbligo di comunicare alla competente Struttura dell'Azienda l'ammontare del compenso stesso, presentando una dichiarazione che dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- dati identificativi del dipendente al quale l'incarico è stato conferito;
- dati identificativi (denominazione/ragione sociale, sede legale, etc.) del soggetto che ha erogato il compenso;
- Codice Fiscale/Partita Iva dello stesso;
- oggetto dettagliato dell'incarico;
- data iniziale e finale dell'incarico;
- importo liquidato e data di liquidazione, precisando se si tratta di importo corrisposto a titolo di acconto ovvero a titolo di saldo del compenso complessivamente dovuto.

Un modulo utilizzabile a tale scopo, qualora il soggetto conferente non ne abbia uno proprio, è fornito con l'Allegato E.

Per quanto riguarda i successivi adempimenti in carico a questa Amministrazione, si rimanda a quanto previsto dal comma 14 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Art. 13

Regime sanzionatorio

Fatte salve le eventuali sanzioni di natura disciplinare, la mancata comunicazione delle attività che vi sono soggette ai sensi della disciplina che precede, ivi inclusa quella relativa alle eventuali successive variazioni, così come le dichiarazioni mendaci o l'omessa rimozione delle cause di incompatibilità, costituiscono illecito disciplinare e, nei casi più gravi, giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro con l'Azienda ovvero di decadenza dall'impiego qualora si configuri

una situazione di incompatibilità assoluta o di interferenza dell'attività extra-istituzionale con quella istituzionale²⁵.

Inoltre, ai sensi dell'art. 53, commi 7, 7 bis, 8 e 9 del D.Lgs. 165/2001:

- I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni²⁶ e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
- Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
In caso di inosservanza, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici²⁷.

²⁵ La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che le disposizioni di cui ai commi 60 e 61 dell'art. 1 della legge 662/1996 che prevedono per il personale contrattualizzato il recesso dal rapporto di lavoro *"devono ritenersi abrogate dagli interventi normativi successivi* (L. n. 59/1997 e art. 53 D.Lgs. 165/2001) *che hanno regolato interamente la materia"* (Cass., sez. lav., 19.01.2006, n. 967). Di conseguenza, anche al personale contrattualizzato si applica, nell'ipotesi di mancata rimozione di una causa di incompatibilità assoluta, la decadenza dall'impiego, la quale non ha natura disciplinare, ma scaturisce dalla perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati *ab origine*, avrebbero precluso la stessa costituzione o trasformazione del rapporto di lavoro.

²⁶ Qualora si tratti di attività insuscettibile di essere autorizzata in ragione della sua incompatibilità di diritto o di fatto con l'attività di servizio, risulteranno applicabili le disposizioni che prevedono la decadenza dall'impiego (art. 63 D.P.R. 3/1957) o il recesso per giusta causa (art. 1, comma 61, legge 662/1996), salvo che si tratti di prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, nel qual caso saranno applicabili soltanto le comuni sanzioni disciplinari.

²⁷ Sanzione prevista dall'art. 6, comma 1, D.L. 79/1997, convertito dalla legge 140/1997.

Qualora venga accertata una situazione di incompatibilità, insorta anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il dipendente viene diffidato a cessare da detta situazione entro 15 giorni dalla diffida stessa. Qualora il dipendente non comunichi e documenti l'avvenuta cessazione della situazione di incompatibilità entro il predetto termine, verranno attivate le procedure per l'irrogazione delle sanzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Art. 14

Segnalazioni e controlli

In applicazione dell'art. 64 del D.P.R. n. 3/1957, i Responsabili delle Strutture Aziendali sono tenuti a segnalare alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane i casi di incompatibilità e di inadempienza dei quali siano venuti comunque a conoscenza.

È sempre possibile, per qualunque dipendente, segnalare, anche in forma anonima attraverso l'applicativo Whistleblowing, i casi di incompatibilità e di inadempienza dei quali siano venuti a conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro.

L'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e dalla vigente normativa in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi è soggetta alle seguenti verifiche:

Oggetto della verifica	Soggetto competente	Tempistica
Compatibilità dell'attività extra-istituzionale con le esigenze organizzative dell'Azienda, anche in relazione all'osservanza dell'orario di lavoro, degli obblighi di pronta disponibilità e di turnazione del lavoro predefinita, e di eventuali ulteriori incarichi extra-istituzionali in corso o programmati	Superiore gerarchico del richiedente	In fase di valutazione della comunicazione/richiesta, prima della firma per parere favorevole
Correttezza formale e completezza della documentazione inviata	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Al ricevimento della documentazione stessa
Sussistenza delle condizioni necessarie al rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione (escluse le dichiarazioni rese dal richiedente tramite l'Allegato C)	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	In fase istruttoria
Svolgimento dell'attività extra-istituzionale contestualmente ad assenze o a riduzione dell'orario	Servizio Ispettivo	Ex-post, a campione e/o mirate

Oggetto della verifica	Soggetto competente	Tempistica
di lavoro concessa per motivi diversi dallo svolgimento dell'attività medesima		
Veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente tramite l'Allegato C – Sezione 1	Servizio Ispettivo	Ex-post, a campione e/o mirate
Veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente tramite l'Allegato C – Sezione 2	Comitato tecnico scientifico regionale (nelle more della sua istituzione, Comitato tecnico scientifico aziendale)	Ex-post, a campione e/o mirate
Svolgimento di attività extra-istituzionale non comunicata preventivamente, o comunque non autorizzata	Servizio Ispettivo, anche su segnalazione della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Ex-post, mirate
Attività libero professionale degli Operatori delle professioni sanitarie - Allegato D	Servizio Ispettivo, anche su segnalazione della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Ex-post, mirate

Art. 15

Norma di rinvio ed entrata in vigore

Per quanto eventualmente non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Allegato A

Modulo di comunicazione preventiva

Alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Via Bertani, 4 – 16125 Genova

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il ____/____/_____, codice fiscale _____, matricola _____
dipendente presso la struttura _____
in qualità di _____, Tel. _____

COMUNICA

ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento in materia di svolgimento di attività extra-istituzionali da parte del dipendente e anagrafe delle prestazioni", che effettuerà, **al di fuori dell'orario di servizio**, attività di:

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INCARICO:

Da svolgersi a _____ dal ____/____/_____ al ____/____/_____

Per un impegno complessivo di Numero _____ ore

Prestazione [*Retribuita / Con rimborso forfettario spese / A titolo gratuito*], compenso lordo previsto pari ad € _____

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità che l'incarico, affidato da:

_____ [*Pubblico / Privato*]

Codice Fiscale: _____, con sede in _____,

indirizzo: _____,

tel: _____, di cui si allega **lettera di conferimento**, sarà svolto in ottemperanza a tutte le prescrizioni del citato "Regolamento in materia di svolgimento di attività extra-istituzionali da parte del dipendente e anagrafe delle prestazioni", con particolare riguardo agli artt. 1 (Oggetto e normativa di riferimento), 2 (Attività incompatibili – Regime generale), 6 (Attività, incarichi, compartecipazioni preclusi a tutti i dipendenti, inclusi quelli con rapporto di lavoro a part-time ridotto, ex art. 1, c.58 bis, L. 662/1996) e 7 (Incompatibilità assoluta di rapporti con strutture sanitarie accreditate con il S.S.N.), le cui principali disposizioni sono riportate di seguito:

Gli incarichi extraistituzionali sono le attività non ricomprese nei compiti e doveri di ufficio da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio, senza l'utilizzo di locali, risorse, strumenti o attrezzature dell'Azienda.

Con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro e costituiscono ipotesi di incompatibilità oggettiva e assoluta:

- a) l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con altre Pubbliche Amministrazioni;
- b) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati;
- c) l'instaurazione di rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale;
- d) l'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali e di quelle agricole in qualità di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;
- e) l'assunzione di cariche in società, aziende o enti costituiti a scopo di lucro, tranne che si tratti di cariche per le quali la nomina è riservata all'ASL o ad altri enti pubblici, ovvero di cariche in società cooperative o a totale o prevalente partecipazione pubblica, fatte salve, in ogni caso, le preclusioni derivanti dall'esistenza in concreto di situazioni di conflitto di interesse o di interferenza/pregiudizio per l'attività di servizio prestata presso l'ASL.

L'esercizio di attività extra-istituzionali, anche nelle ipotesi in cui sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione, è vietato nel periodo in cui il dipendente sia assente per malattia o infortunio, gravidanza a rischio o astensione obbligatoria per maternità.

L'esercizio di attività extra-istituzionale non è compatibile con la contestuale fruizione di permessi retribuiti o di benefici/istituti che comportino una riduzione dell'orario di lavoro presso l'ASL, o di congedi o aspettative, anche non retribuiti, concessi per motivi diversi dallo svolgimento dell'attività medesima.

Fatti salvi i regimi speciali previsti da fonti normative settoriali, le attività extraistituzionali sono da considerarsi incompatibili quando:

- a) oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità;
- b) si riferiscono allo svolgimento di libere professioni.

L'esercizio di attività extra-istituzionale è incompatibile allorché, in relazione alla natura e modalità di svolgimento e/o al tipo di attività svolta dal soggetto conferente, è suscettibile di determinare una situazione di conflitto di interesse con l'Azienda o risulta comunque incompatibile con la posizione di lavoro ricoperta dal dipendente all'interno della struttura e potenzialmente tale da pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa o da arrecare pregiudizio o nocimento allo svolgimento dei compiti istituzionali.

A tutti i dipendenti, inclusi quelli a part-time ridotto, in ragione della loro incompatibilità e/o interferenza con i compiti istituzionali dell'Azienda, sono preclusi:

- a) l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni, anche occasionali, in favore di soggetti nei confronti dei quali il Dipartimento o la Struttura di appartenenza del dipendente svolgano funzioni di vigilanza, controllo e di accertamento/contestazione di illeciti, anche in qualità di UPG, o di applicazione delle relative sanzioni;
- b) l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni, anche occasionali, in favore di soggetti con i quali l'Azienda intrattiene rapporti contrattuali in materia di appalti di lavori o di fornitura di beni e servizi o, comunque, inclusi nell'elenco dei propri fornitori, eccettuate le attività di formazione, in relazione alle quali le valutazioni circa la sussistenza o meno di eventuali profili di incompatibilità verranno effettuate con riferimento al singolo caso concreto;
- c) fatta salva la disciplina speciale prevista per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, l'esercizio di attività libero-professionale sanitaria nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Azienda e l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o lo svolgimento di prestazioni professionali in favore di soggetti che svolgono la propria attività in ambito sanitario, socio-sanitario, farmaceutico, veterinario, eccettuate:
 1. le attività di formazione;
 2. le attività di cui all'art. 3, lettera c) e all'art. 4, lettere h) e i) del citato "Regolamento in materia di svolgimento di attività extra-istituzionali da parte del dipendente e anagrafe delle prestazioni";in relazione alle quali le valutazioni circa la sussistenza o meno di eventuali profili di incompatibilità verranno effettuate con riferimento al singolo caso concreto;
- d) lo svolgimento di attività imprenditoriali, in forma individuale o collettiva, sottoposte a vigilanza del Servizio/Dipartimento di appartenenza;
- e) la titolarità o compartecipazione in imprese, individuali o collettive, o l'assunzione di cariche in Società, Aziende o Enti che operano nel settore sanitario, socio-sanitario, farmaceutico o veterinario o che sono inseriti nell'albo dei fornitori dell'Azienda o con i quali l'Azienda intrattiene comunque rapporti economico-contrattuali, salvo si tratti di rapporti a carattere marginale ed occasionale o che si tratti di partecipazioni azionarie riconosciute ad operazioni di natura finanziaria;
- f) lo svolgimento di attività per le quali siano previsti turni notturni e/o festivi o un orario settimanale che, sommato a quello svolto presso l'ASL, superi i limiti stabiliti dalla legge e/o non consenta di rispettare i riposi giornalieri o settimanali previsti dalla medesima.
- g) lo svolgimento di qualunque attività a favore di strutture sanitarie convenzionate e/o accreditate con il sistema sanitario nazionale e/o a favore di strutture sanitarie o socio-sanitarie o assistenziali accreditate con le pubbliche amministrazioni erogatrici di servizi sanitari e/o sociali e/o assistenziali, anche parzialmente.

Data

Firma (**obbligatoria**)

Parere favorevole Direttore Struttura /
Presidio / Dipartimento, Direttore Sanitario
Timbro con nominativo e firma (*)

NULLA OSTA
Per delega del Direttore S.C.
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
(Carla MAZZACURATI)

(*) **OBBLIGATORIO, reso in relazione alla compatibilità dell'attività extra-istituzionale con le esigenze organizzative dell'Azienda, anche tenendo conto dell'osservanza dell'orario di lavoro, degli obblighi di pronta disponibilità e di**

Allegato B

Modulo di richiesta di autorizzazione

Alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Via Bertani, 4 – 16125 Genova

Il/La _____ sottoscritto/a

nato/a il ____/____/____, codice fiscale _____, matricola

_____ dipendente presso _____ la _____ struttura

_____ in qualità di _____, Tel. _____

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento in materia di svolgimento di attività extra-istituzionali da parte del dipendente e anagrafe delle prestazioni", che effettuerà, **al di fuori dell'orario di servizio**, attività di:

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INCARICO:

Da svolgersi a _____ dal ____/____/____ al
____/____/____

Per un impegno complessivo di Numero _____ ore

Prestazione [*Retribuita / Con rimborso forfettario spese / A titolo gratuito*], compenso lordo previsto pari ad € _____

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità che l'incarico, affidato da:

_____ [*Pubblico / Privato*]

Codice Fiscale: _____, con sede in

_____ indirizzo: _____

tel: _____, di cui si allega **lettera di conferimento** e/o eventuale **proposta di contratto**, sarà svolto in ottemperanza a tutte le prescrizioni del citato "Regolamento in materia di svolgimento di attività extra-istituzionali da parte del dipendente e anagrafe delle prestazioni", con particolare riguardo agli artt. 1 (Oggetto e normativa di riferimento), 2 (Attività incompatibili – Regime generale), 6 (Attività, incarichi, compartecipazioni preclusi a tutti i dipendenti, inclusi quelli con rapporto di lavoro a part-time ridotto, ex art. 1, c.58 bis, L. 662/1996) e 7 (Incompatibilità assoluta di rapporti con strutture sanitarie accreditate con il S.S.N.), le cui principali disposizioni sono riportate di seguito:

Gli incarichi extraistituzionali sono le attività non ricomprese nei compiti e doveri di ufficio da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio, senza l'utilizzo di locali, risorse, strumenti o attrezzature dell'Azienda.

Con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro e costituiscono ipotesi di incompatibilità oggettiva e assoluta:

- a) l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con altre Pubbliche Amministrazioni;
- b) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati;
- c) l'instaurazione di rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale;
- d) l'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali e di quelle agricole in qualità di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;
- e) l'assunzione di cariche in società, aziende o enti costituiti a scopo di lucro, tranne che si tratti di cariche per le quali la nomina è riservata all'ASL o ad altri enti pubblici, ovvero di cariche in società cooperative o a totale o prevalente partecipazione pubblica, fatte salve, in ogni caso, le preclusioni derivanti dall'esistenza in concreto di situazioni di conflitto di interesse o di interferenza/pregiudizio per l'attività di servizio prestata presso l'ASL.

L'esercizio di attività extra-istituzionali, anche nelle ipotesi in cui sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione, è vietato nel periodo in cui il dipendente sia assente per malattia o infortunio, gravidanza a rischio o astensione obbligatoria per maternità.

L'esercizio di attività extra-istituzionale non è compatibile con la contestuale fruizione di permessi retribuiti o di benefici/istituti che comportino una riduzione dell'orario di lavoro presso l'ASL, o di congedi o aspettative, anche non retribuiti, concessi per motivi diversi dallo svolgimento dell'attività medesima.

Fatti salvi i regimi speciali previsti da fonti normative settoriali, le attività extraistituzionali sono da considerarsi incompatibili quando:

- a) oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità;
- b) si riferiscono allo svolgimento di libere professioni.

L'esercizio di attività extra-istituzionale è incompatibile allorché, in relazione alla natura e modalità di svolgimento e/o al tipo di attività svolta dal soggetto conferente, è suscettibile di determinare una situazione di conflitto di interesse con l'Azienda o risulta comunque incompatibile con la posizione di lavoro ricoperta dal dipendente all'interno della struttura e potenzialmente tale da pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa o da arrecare pregiudizio o nocumento allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Non possono essere espletati nel corso dell'anno solare incarichi extra-istituzionali, in regime di autorizzazione, per importi complessivi superiori ad 1/3 del compenso annuo lordo percepito (sono esclusi nel computo del compenso annuo lordo i trattamenti aventi carattere accessorio e l'attività libero professionale, anche intramuraria) dal dipendente, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, così come risultante agli atti dell'Ente dall'ultima CU rilasciata; le ore dedicate a tali attività non devono superare il 20% dell'ammontare annuo del normale orario di lavoro.

A tutti i dipendenti, inclusi quelli a part-time ridotto, in ragione della loro incompatibilità e/o interferenza con i compiti istituzionali dell'Azienda, sono preclusi:

- a) l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni, anche occasionali, in favore di soggetti nei confronti dei quali il Dipartimento o la Struttura di appartenenza del dipendente svolgano funzioni di vigilanza, controllo e di accertamento/contestazione di illeciti, anche in qualità di UPG, o di applicazione delle relative sanzioni;
- b) l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni, anche occasionali, in favore di soggetti con i quali l'Azienda intrattiene rapporti contrattuali in materia di appalti di lavori o di fornitura di beni e servizi o, comunque, inclusi nell'elenco dei propri fornitori, eccettuate le attività di formazione, in relazione alle quali le valutazioni circa la sussistenza o meno di eventuali profili di incompatibilità verranno effettuate con riferimento al singolo caso concreto;
- c) fatta salva la disciplina speciale prevista per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, l'esercizio di attività libero-professionale sanitaria nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Azienda e l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o lo svolgimento di prestazioni professionali in favore di soggetti che svolgono la propria attività in ambito sanitario, socio-sanitario, farmaceutico, veterinario, eccettuate:
 1. le attività di formazione;

2. le attività di cui all'art. 3, lettera c) e all'art. 4, lettere h) e i) del citato "Regolamento in materia di svolgimento di attività extra-istituzionali da parte del dipendente e anagrafe delle prestazioni"; in relazione alle quali le valutazioni circa la sussistenza o meno di eventuali profili di incompatibilità verranno effettuate con riferimento al singolo caso concreto;
- d) lo svolgimento di attività imprenditoriali, in forma individuale o collettiva, sottoposte a vigilanza del Servizio/Dipartimento di appartenenza;
- e) la titolarità o compartecipazione in imprese, individuali o collettive, o l'assunzione di cariche in Società, Aziende o Enti che operano nel settore sanitario, socio-sanitario, farmaceutico o veterinario o che sono inseriti nell'albo dei fornitori dell'Azienda o con i quali l'Azienda intrattiene comunque rapporti economico-contrattuali, salvo si tratti di rapporti a carattere marginale ed occasionale o che si tratti di partecipazioni azionarie riconnesse ad operazioni di natura finanziaria;
- f) lo svolgimento di attività per le quali siano previsti turni notturni e/o festivi o un orario settimanale che, sommato a quello svolto presso l'ASL, superi i limiti stabiliti dalla legge e/o non consenta di rispettare i riposi giornalieri o settimanali previsti dalla medesima.
- g) lo svolgimento di qualunque attività a favore di strutture sanitarie convenzionate e/o accreditate con il sistema sanitario nazionale e/o a favore di strutture sanitarie o socio-sanitarie o assistenziali accreditate con le pubbliche amministrazioni erogatrici di servizi sanitari e/o sociali e/o assistenziali, anche parzialmente.

Data

Firma (**obbligatoria**)

Parere favorevole Direttore Struttura /
Presidio / Dipartimento, Direttore Sanitario
Timbro con nominativo e firma (*)

(*) **OBBLIGATORIO**, reso in relazione alla compatibilità dell'attività extra-istituzionale con le esigenze organizzative dell'Azienda, anche tenendo conto dell'osservanza dell'orario di lavoro, degli obblighi di pronta disponibilità e di turnazione di lavoro predefinita, e di eventuali ulteriori incarichi extra-istituzionali in corso o programmati.

Allegato C

Autocertificazione

Il sottoscritto _____

in relazione all'evento _____

che si svolgerà a _____ nel periodo _____

ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

Sezione 1 – Soggetto competente per le verifiche => Servizio Ispettivo	
<input type="checkbox"/>	[Compilare solo in caso di incarico retribuito] Non ho partecipato negli ultimi 24 mesi a commissioni di gara o alla predisposizione del capitolato disciplinante lo svolgimento di gare o altre procedure per la fornitura di beni e/o servizi aggiudicate al committente o allo/agli sponsor
<input type="checkbox"/>	Saranno rispettati i dati sensibili di eventuali pazienti e non si farà riferimento in alcun modo, se non in forma anonima, a casi trattati presso questa ASL
<input type="checkbox"/>	L'attività sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio, senza l'utilizzo di locali, risorse, strumenti o attrezzature aziendali

Sezione 2 – Soggetto competente per le verifiche => Comitato tecnico scientifico regionale (nelle more della sua istituzione, Comitato tecnico scientifico aziendale)	
<input type="checkbox"/>	L'attività non è finalizzata alla sponsorizzazione e pubblicizzazione di prodotti rientranti in ambito sanitario, socio-sanitario, farmaceutico e veterinario
<input type="checkbox"/>	Non vi sono in corso rapporti economici personali o familiari o finanziari con il committente o lo/gli sponsor, tali da generare un potenziale conflitto di interessi
<input type="checkbox"/>	L'evento, commissionato da: _____ (*) è sponsorizzato dalle seguenti ditte: <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	(*) Qualora l'evento sia organizzato da un provider per conto di una ditta del mondo Pharma, è quest'ultima a dover risultare come committente
<input type="checkbox"/>	Il committente e gli eventuali sponsor non hanno, e non hanno avuto negli ultimi 24 mesi, un interesse economico significativo in decisioni o attività della struttura di appartenenza Oppure
<input type="checkbox"/>	Il committente e gli eventuali sponsor hanno, o hanno avuto negli ultimi 24 mesi, un interesse economico significativo in decisioni o attività della struttura di appartenenza Nota: in questo caso sarà possibile svolgere l'attività soltanto a titolo gratuito, e solo se il Direttore Sanitario avrà valutato la stessa di rilevante interesse per l'Azienda (art. 4, comma 5 del Codice di Comportamento Asl3)

prende atto inoltre di quanto segue:

<input type="checkbox"/>	Qualora l'attività preveda la corresponsione di un compenso, al dipendente viene fatto divieto, per i 6 mesi successivi alla data di svolgimento della stessa, di far parte di commissioni aziendali per la selezione di prodotti fabbricati e/o distribuiti dal committente o sponsor dell'evento
--------------------------	--

Firma

Genova, li _____

Allegato D

Modulo richiesta Autorizzazione attività libero professionale degli Operatori delle Professioni Sanitarie

Alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Via Bertani, 4 – 16125 Genova

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il ____/____/_____, codice fiscale _____, matricola

dipendente presso la struttura
in qualità di _____, Tel.

CHIEDE

Di essere autorizzato/a, ai sensi dell'art. 4 bis del "Regolamento in materia di svolgimento di attività extra-istituzionale e anagrafe delle prestazioni" (art. 3 quater del D L 21/09/2021 n 127, come modificato dall'art. 13 D.L. 34/ 2023 convertito nella Legge 26 maggio 2023, n. 56):

a) A svolgere la libera professione, come di seguito descritta

b) Per conto della Ditta/Ente/ altro (non fornitore di beni o servizi alla Asl 3 genovese):

_____ Con sede in _____ (Prov _____), alla
Via/Corso _____ n. _____

CF/P.IVA _____:

- Contrattualizzata
- Non contrattualizzata

Ovvero in forma autonoma presso:

SI IMPEGNA

- A comunicare, entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi, eventuali variazioni del proprio status giuridico tali da modificare la propria situazione con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse, nonché qualsiasi altra variazione inerente lo svolgimento della libera professione

- Qualora la collaborazione venga prestata ad aziende private, a farsi rilasciare una comunicazione attestante che queste non abbiano rapporti di fornitura di bene o servizi con Asl 3

DICHIARA

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R 445/2000 e ss.mm.ii, e consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità/ omissione dichiarativa, richiamate dall'art. 76 del suddetto disposto normativo:

- Che l'attività verrà svolta:
 - a) Al di fuori dell'orario di servizio e non comporterà alcuna interferenza con l'attività lavorativa;
 - b) Non in concomitanza con periodi di assenza/ sospensione dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, qualsiasi tipo di aspettativa, permesso retribuito e ferie;
 - c) Nel periodo dal _____ al _____ (specificando l'impegno orario giornaliero e settimanale) _____
 - d) Presso (luogo di svolgimento) _____
 - e) Che l'impegno orario richiesto per lo svolgimento di tale attività, unitamente a quello svolto in attività istituzionale presso la Asl 3 di Genova, non ecceda i limiti orari stabiliti dal D.Lgs 66/2003 ed, in particolare, nell'osservanza della disciplina sulla durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, delle giornate di riposo e delle ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro;
 - f) Di non essere titolare di contratto di lavoro a tempo parziale con la Asl3 per esigenze personali o familiari;
 - g) Che le attività oggetto della presente autorizzazione sono riconducibili alla professione sanitaria per la quale si è in possesso della relativa abilitazione;
 - h) Di non avere prescrizioni o limitazioni riconosciute dal Medico competente, correlate alle prestazioni oggetto dell'attività libero professionale in questione;
 - i) Di impegnarsi a rispettare nello svolgimento dell'attività i principi del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti nazionale e aziendale;
 - j) Di essere edotto che *"La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione dei doveri, obblighi, leggi o regolamenti"*;
 - k) Di non trovarsi in situazioni, anche di potenziale e /o apparente conflitto di interessi in relazione al ruolo/ funzione ricoperto nella struttura di appartenenza;

e dichiara la propria disponibilità all'effettuazione di prestazioni aggiuntive e di quelle eccedenti l'attività ordinaria richieste dall'azienda, finalizzate allo smaltimento delle liste d'attesa aziendali, consapevole che la loro mancata effettuazione, senza valida giustificazione, comporterà revoca dell'autorizzazione

Si allega alla presente la lettera di incarico dell'Ente richiedente la prestazione (in caso di attività resa presso terzi)

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del GDPR 2016/679, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si impegna altresì a prestare con decadenza trimestrale, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, comprovante il rispetto assunto dichiarato nella precedente lett. e).

(*) Ai fini del conferimento del nulla osta da parte del Direttore/ Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente, dovrà essere verificato di seguito:

1. L'attività dovrà garantire prioritariamente le esigenze organizzative del SSN;
2. Dovrà essere rispettata la normativa sull'orario di servizio ai sensi del D. Lgs 66/2003 e dai CCNL riguardanti la durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno lavorativo e l'altro;
3. Che non sia pregiudicato, ove ne ricorrano le condizioni, l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa.

Data

Firma (**obbligatoria**)

Parere favorevole Direttore Struttura /
Presidio / Dipartimento, Direttore Sanitario
Timbro con nominativo e firma (*)

Parere favorevole del Dirigente responsabile
Delle Professioni Sanitarie
Timbro con nominativo e firma

costituisce possibile causa di conflitto di interessi lo svolgimento di incarichi presso soggetti accreditati, in ambito sanitario e socio sanitario, con i quale l'azienda ente di appartenenza del professionista abbia stipulato accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies D. Lgs 502/1992 ; in ogni caso deve presumersi il conflitto di interessi con conseguente impossibilità di rilascio dell'autorizzazione, nell'ipotesi in cui l'attività sia svolta in strutture private che, al di fuori dei predetti accordi contrattuali hanno in essere contratti per la fornitura di beni e servizi all'Azienda o all'Ente di appartenenza da cui il professionista dipende

nel caso in cui l'attività autorizzata consegua al conferimento di incarichi da parte dei soggetti pubblici o privati, si applicano gli adempimenti previsti dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e, in particolare, la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica degli

Allegato E

**ANAGRAFE NOMINATIVA DEGLI INCARICHI PUBBLICI E PRIVATI
NON COMPRESI NEI DOVERI E COMPITI DI UFFICIO**

Amministrazione di appartenenza: Asl 3 Genovese
Indirizzo: Via Bertani, 4 – 16125 GENOVA
P.I.: 03399650104

DATI DIPENDENTE

Cognome

Nome

Data nascita

Qualifica

DATI CONFERENTE

Ragione sociale

Tipo società

(SpA – Srl – Soc. di persone – Consorzio –
Associazione – Ente – Fondazione – Altro)

Ente Pubblico

Ente Privato

Azienda estera

Cod. Fiscale

P. IVA

Sede Legale

Oggetto
dell'incarico

Data inizio
incarico

Data fine
incarico

Importo lordo
corrisposto

Euro

In data

Acconto Saldo